

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

c.c. e c.

fr

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
 Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
 Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
 Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
 Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 15/05/2017 - CC

R.G.N. 29546/2015

Cass. 19053
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29546-2015 proposto da:

BRUNO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
 FREZZA N 59, presso lo studio dell'avvocato EMILIO PAOLO
 SANDULLI, che lo rappresenta e difende;

*- ricorrente -**contro*

IANNECE ANTONIO, CURATELA DEL FALLIMENTO DI
 IANNECE ANTONIO, PERILLO ANGELA;

- intimati -

avverso il decreto del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il
 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
 partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
 TERRUSI.

Rilevato che:

l'avv. Bruno Rocco ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo illustrato da memoria, avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal tribunale di Avellino in data 6-10-2015, per l'opera prestata quale curatore del fallimento di Antonio Iannece;

il tribunale ha osservato che nella procedura fallimentare si erano succeduti due curatori, il ricorrente e la dott. Angela Perillo;

con l'unico motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione del decreto impugnato sotto i seguenti profili: manca la precisa indicazione e comunque una specifica motivazione sui criteri adottati per la determinazione del compenso; ai fini del compenso unitario non è stato applicato un criterio uniforme, essendo state indicate percentuali diverse in ragione dei diversi scaglioni sull'attivo e sul passivo senza migliore spiegazione; è stato violato il principio di proporzionalità rispetto alla liquidazione effettuata in favore del curatore successivo, che era stato in carica per soli cinque anni a fronte della durata di oltre diciassette dell'incarico di esso ricorrente; gli intimati non si sono costituiti.

Considerato che:

l'art. 39 della legge fall. impone che, se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso sia stabilito secondo criteri di proporzionalità;

nel caso di specie non risulta dal provvedimento impugnato quale sia stato il criterio di proporzionalità seguito dal tribunale nella liquidazione dei due compensi, avendo il collegio attribuito al ricorrente una percentuale del 50% sul compenso complessivo su generico riferimento all'equità, nonostante la

differente durata degli incarichi e senza alcuna concreta indicazione circa l'attività svolta e l'opera effettivamente prestata;

questa Corte ha già affermato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (v. per tutte Cass. n. 6202-10, Cass. n. 4295-14);

il ricorso si palesa quindi manifestamente fondato;

il decreto va cassato con rinvio al tribunale di Avellino che, in diversa composizione, provvederà a nuova liquidazione del compenso tenendo conto del criterio di legge;


il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Avellino.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2017, su relazione del cons. Terrusi (est.).

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

31 LUG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI

